

**REGOLAMENTO  
PER LA COSTITUZIONE  
DELLA CONSULTA COMUNALE  
DELLE ASSOCIAZIONI**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 6 in data 26.04.2006**

## **ART.1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 27 28 29 e seguenti dello Statuto, l'amministrazione Comunale di BRIGA NOVARESE promuove la costituzione di un organismo rappresentativo e di coordinamento delle Associazioni presenti sul territorio, con la denominazione **CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**.

## **ART. 2 – ADESIONE**

Alla C. C. A. possono aderire tutte le associazioni che operano nel territorio comunale nei più vari settori di intervento e che, per la loro organizzazione siano rispondenti ai requisiti previsti dagli art. 27 e 28 dello Statuto Comunale.

## **ART. 3 – COMPITI E FUNZIONI**

La C. C. A. assolve i seguenti compiti e svolge le sottoelencate funzioni:

- a) programmi di collaborazione e scambio di esperienze fra le Associazioni;
- b) campagne di sensibilizzazione sul Volontariato;
- c) rapporti di collaborazione e iniziative operative in accordo con l'Amministrazione Comunale e/o altre Istituzioni;
- d) analisi dei bisogni emergenti nella comunità;
- e) promozione di progetti specifici inerenti attività della Consulta nell'ambito delle possibilità finanziarie previste dal bilancio comunale;
- f) assunzione di iniziative, in accordo con l'Amministrazione Comunale, tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini incominciando dalle fasce più deboli e rimozione delle cause che determinano esclusione sociale ed emarginazione con particolare riferimento alle problematiche giovanili ;
- g) programmazione annuale e armonizzazione delle attività delle diverse Associazioni;
- h) informazioni sulle leggi e normative di interesse comune.

## **ART. 4 – COMPOSIZIONE**

La C. C. A. è composta da due delegati per ogni associazione aderente (uno effettivo ed uno supplente) e da due rappresentanti della minoranza (uno effettivo e uno supplente). I membri supplenti partecipano alla assemblea della Consulta senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di facoltà decisionale.

I membri della Consulta sono designati dalle rispettive associazioni e, salvo revoca da parte delle stesse, rimangono in carica cinque anni.

## **ART. 5 – ORGANI**

Sono organi della Consulta:

1. – L'Assemblea dei delegati
2. – Il Presidente

## **ART.6 – L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

L'assemblea dei delegati si riunisce di norma ogni sei mesi in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano il Sindaco o Assessore delegato, il rappresentante della minoranza ed i rappresentanti legali delle Associazioni.

I compiti di segreteria della Consulta sono svolti dal personale designato dall'Amministrazione comunale.

Gli organi della Consulta restano in carica cinque anni corrispondenti al mandato del Sindaco.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno delle Associazioni, in seconda convocazione è sufficiente 1/3. E' considerata presente l'Associazione rappresentata dal membro effettivo, dal supplente o da entrambi. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto, espressa di norma con alzata di mano. E' previsto che alle riunioni, su invito del Presidente, possano essere ammessi a partecipare anche rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi. Le sedute sono presiedute di norma dal Presidente della Consulta. In caso di sua assenza assume la presidenza dell'assemblea uno dei presidenti delle Associazioni. Le deliberazioni sono adottate recependo eventuali suggerimenti di iniziative da parte delle singole Associazioni aderenti.

#### **ART. 7 – IL PRESIDENTE**

Il presidente della Consulta Comunale è il Sindaco o l' Assessore delegato. Convoca e presiede le sedute. Rappresenta la C. C. A. nei suoi rapporti esterni. E' responsabile del coordinamento e della esecuzione dei programmi della Consulta. Il presidente, nell'espletamento delle sue funzioni può promuovere e suggerire alla Consulta qualsiasi iniziativa dell'ambito delle attività previste dal Regolamento. Rimane salva la facoltà decisionale dell'Assemblea, a meno che non si tratti di modalità operative in esecuzione a decisioni adottate precedentemente dall'Assemblea. Dura in carica per il quinquennio del suo mandato.

#### **ART. 9 – CALENDARIO ATTIVITA'**

Entro la data del 31 Gennaio di ogni anno le Associazioni aderenti sono invitate a comunicare alla Consulta il calendario delle proprie manifestazioni e attività annuali. L'assemblea dei delegati entro la fine di Febbraio prende atto delle iniziative delle Associazioni e provvede all'approvazione di un calendario generale delle attività delle singole associazioni evitando, nei limiti del possibile, la contemporaneità. L'Assemblea può suggerire anche intese di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei servizi sociali, attraverso apposite convenzioni.

#### **ART. 11 – APPROVAZIONE,MODIFICHE, INTEGRAZIONI.**

Il presente regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale. Potrà essere modificato o integrato anche con il contributo della Giunta Comunale che potrà partecipare all' Assemblea tramite il Sindaco e l'assessore delegato.